



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Ufficio VI - UNEP

Prot. n. 6/ 646/035/2010/CA

Roma, 26 APR. 2010



AI PRESIDENTI

DELLE CORTI DI APPELLO

LORO SEDI

ALL'ISPETTORATO GENERALE

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

VIA SILVESTRI, 243

00164 ROMA

M_DG Corte d'Appello di Bologna 03700600001		
N. 3829		
27 APR 2010		
UOR	CC	RIIO
Funzione	Macchinista	Allegato
Fascicolo	Pignore	

AUGE

OGGETTO: Circolare Uffici NEP - Modalità di riscossione del "diritto unico" per gli atti che comportano la redazione di un verbale da parte dell'Ufficiale giudiziario, con riferimento all'ipotesi di pignoramenti su istanza di più creditori, prevista dall'art. 493 c.p.c..

Con riferimento alla materia indicata in oggetto e a seguito di riscontro ad apposito quesito formulato dall'Ispettorato Generale di questo Ministero, circa la possibilità di percepire da parte dell'Ufficiale giudiziario, nel caso di pignoramenti sulla base di istanze di più creditori nei confronti di un unico debitore, "tanti diritti" per quante sono le richieste di pignoramento, nonché tante indennità di trasferta per quanti sono i richiedenti, con la conseguente redazione di distinti verbali di pignoramento, si espone quanto segue.

L'esame della materia in questione deve necessariamente partire dall'interpretazione dell'art. 4 della legge 15 gennaio 1991 n. 14, che ha sostituito l'originario art. 129 del D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 ("Ordinamento degli Ufficiali giudiziari"), prevedendo un "diritto unico" per le esecuzioni, attualmente previsto dall'art. 37 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 ("Testo Unico in materia di spese di giustizia").

In proposito, si ritiene che il legislatore, nell'usare il termine "unico", non ha inteso riferirsi a un diritto forfettizzato relativo all'intera esecuzione forzata, ma ha realizzato semplicemente la riduzione a unità delle varie voci proventistiche previste dalla previgente disciplina normativa di cui al citato art. 129 D.P.R. 1229/1959, per cui sono venuti meno i diritti di cronologico, di copia, di vacanza, di collazione e dell'operatore, sostituiti dal "diritto unico" che ha conglobato le varie voci.

Conseguenza di ciò è la percezione di un "diritto unico", cumulativo delle precedenti voci proventistiche, che matura in relazione al numero delle richieste di esecuzione forzata, con ciò determinandosi un vantaggio per l'erario non solo in termini di minori uscite di bilancio per l'indennità integrativa stipendiale degli Ufficiali giudiziari, gravante sul capitolo 1402, ma anche in termini di entrata per l'erario nella misura del 95% qualora venisse raggiunto, dai singoli Uffici NEP, il c.d. "supero" dei proventi costituenti il "minimo garantito" a livello di stipendio tabellare contrattualmente fissato (vedasi art. 148 D.P.R. n. 1229/1959).

E' da considerare che, pur trattandosi di un'unica esecuzione in danno di una parte eseguita, ad ogni accesso presso il domicilio di quest'ultimo l'Ufficiale giudiziario, procedendo al pignoramento dei beni mobili, espleta un'attività per la quale redige un verbale, per cui non si giustificerebbe la mancata maturazione di un "diritto" da parte del funzionario, connesso ad un'attività svolta.

Inoltre, si osserva che la suesposta interpretazione della menzionata norma risulta supportata da altri due ordini di ragioni e cioè, da un lato, operare una semplificazione delle attività contabili di specificazione e calcolo delle spese di esecuzione, rispetto al passato, onde perseguire un fine di razionalizzazione dei servizi, dall'altro trovare la copertura finanziaria per l'erogazione dell'indennità di amministrazione istituita per gli Ufficiali giudiziari proprio con la legge n. 14 del 1991, che all'art. 13 espressamente prevede che "alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione dell'art.1 si provvede

esclusivamente mediante e nei limiti del gettito derivante dalla forfettizzazione e rivalutazione dei "diritti" con esclusione di qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato".

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che nell'ipotesi di pignoramenti su istanza di più creditori nei confronti di un unico debitore, di cui all'art. 493 c.p.c., l'Ufficiale giudiziario debba percepire tanti "diritti" per quante sono le richieste di pignoramento, prevedendo che ad ogni richiesta di pignoramento corrisponda il relativo numero di cronologico assegnato dall'Ufficio NEP, nonché tante indennità di trasferta per quanti sono i richiedenti, con la conseguente redazione di distinti verbali di pignoramento.

Si prega di voler dare disposizioni per la massima diffusione della presente circolare ai Dirigenti degli Uffici NEP dei distretti di rispettiva competenza, affinché ne tengano conto nella regolamentazione della materia in questione.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Carolina Pontecchia)

CAUGE